

FISCALE

27 Maggio 2020

Alle aziende associate

IRAP: AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTI

Gent.li Associati,

Riteniamo doveroso chiarire ed approfondire quali sono le agevolazioni previste dal nuovo Decreto Rilancio pubblicato il 25 Maggio 2020 in materia di **“IRAP”**.

L'articolo 24 del D.L. Rilancio (D.L. 34/2020), prevede per le imprese e i lavoratori autonomi, in presenza di precise condizioni, l'esenzione del versamento del saldo Irap per l'anno 2019 e della prima rata di acconto per l'anno 2020.

La disposizione interessa i seguenti soggetti:

- i soggetti che esercitano attività di impresa;
- gli esercenti arti e professioni

che nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. (periodo d'imposta 2019 per i soggetti solari) hanno conseguito ricavi e/o compensi non superiori a 250.000.000 euro.

Il limite di 250.000.000 euro deve essere verificato con riferimento:

- ai ricavi caratteristici ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir per quanto riguarda i soggetti che esercitano attività d'impresa;
- ai compensi ex articolo 54, comma 1 del Tuir in relazione agli esercenti arti e professioni.

Quanto sopra comporta particolare attenzione nel calcolo dei componenti positivi di reddito dei contribuenti, in quanto gli esercenti attività d'impresa dovranno considerare solo i ricavi per cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi relativi all'attività dell'impresa oltre ai ricavi derivanti dalle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non devono essere considerati gli altri elementi positivi di reddito quali ad esempio:

- le plusvalenze patrimoniali;
- le sopravvenienze attive;
- gli interessi attivi.

Gli esercenti arti e professioni, invece, devono considerare i compensi professionali percepiti in base al principio di cassa. Inoltre, secondo quanto disposto dall'articolo 54, comma 1, Tuir devono essere considerati anche i compensi sotto forma di partecipazione agli utili, mentre non devono essere considerati i contributi previdenziali e assistenziali integrativi che vengono addebitati al cliente.

Sono invece esclusi, a prescindere dal limite dei ricavi, le imprese di assicurazione, le Amministrazioni Pubbliche, gli intermediari finanziari e le società holding.

Dal punto di vista operativo, l'agevolazione consiste:

- in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, nell'esonero dal versamento del saldo Irap, mentre resta dovuto il pagamento dell'acconto;
- in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nell'esonero dal versamento della prima rata di acconto Irap.

Sulla base di quanto sopra, dunque, i soggetti sono esonerati dal versamento:

- del saldo Irap relativo al periodo d'imposta 2019 in scadenza il 30 giugno 2020;
- della prima rata di acconto Irap relativo al periodo d'imposta 2020 in scadenza il 30 giugno 2020.

Per quanto riguarda, invece, i soggetti che non hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il beneficio è spostato avanti nel tempo.

Si consideri, ad esempio, un'impresa con il periodo d'imposta compreso tra il 1° dicembre e il 30 novembre:

- in relazione al periodo d'imposta 1° dicembre 2019 – 30 novembre 2020, la prima rata di acconto in scadenza in data 31 maggio 2020 sarà dovuta così come la seconda rata di acconto in scadenza il 31 ottobre 2020. Il saldo in scadenza il 31 maggio 2021, invece, non sarà dovuto;
- in relazione al periodo d'imposta 1° dicembre 2020 – 30 novembre 2021 la prima rata di acconto in scadenza il 31 maggio 2021 non sarà dovuta.

Oltre a quanto sopra, occorre anche sottolineare che l'agevolazione prevista della norma non è uguale per tutte le imprese e professionisti, infatti il beneficio previsto dall'articolo 24 del Decreto Rilancio varia in funzione delle dimensioni del contribuente:

- coloro che applicano gli Isa, ai sensi dell'articolo 58 D.L. 124/2019, devono versare gli acconti d'imposta in misura paritaria, pertanto il beneficio che otterranno sarà pari al 50% dell'imposta storica;

- chi non applica gli ISA, diversamente da quanto sopra, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, D.P.R. 435/2001, si vedrà riconoscere un'agevolazione pari al 40% dell'Irap dovuta per il periodo d'imposta precedente.

E' importante precisare che il versamento non eseguito, del primo acconto Irap non verrà differito in fase di versamento del saldo, ma si tratta di un vero e proprio abbuono, infatti è stato definito che l'importo non versato è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

